

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1238

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FEDI, PORTA, LA MARCA, GARAVINI, GIANNI FARINA

Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in materia di differimento dell'erogazione della somma aggiuntiva spettante ai titolari di trattamenti pensionistici in mancanza di informazioni sul reddito del beneficiario

Presentata il 20 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame modifica l'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante interventi in materia pensionistica, che ha introdotto la somma aggiuntiva (quattordicesima), estendendola anche ai pensionati residenti all'estero, con lo scopo di ridurre o di eliminare le possibilità che l'importo erogato sia oggetto di indebito e che, quindi, debba essere recuperato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

L'articolo 5 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva con la mensilità di luglio, a partire dall'anno 2008, in favore dei titolari di uno o più

trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di determinate condizioni reddituali e con un'età pari o superiore a sessantaquattro anni. La somma aggiuntiva è erogata solo se il reddito complessivo personale del beneficiario riferito all'anno stesso di corresponsione non è superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Oltre tale soglia l'aumento è corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante (clausola di salvaguardia).

Il beneficio spetta ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti; della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere; delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali; della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Possono aver diritto alla somma aggiuntiva, in presenza delle condizioni richieste, anche i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e i titolari di pensione in totalizzazione purché almeno una quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni.

La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, determinato in applicazione del comma 5 dello stesso articolo 5.

Con questa proposta di legge si intende modificare il meccanismo di pagamento della somma aggiuntiva, consentendone la corresponsione a conguaglio nell'annualità successiva in tutti i casi in cui il reddito prodotto nell'anno di riferimento non risulti disponibile o non sia stato ancora accertato, evitando o riducendo i casi di formazione di indebitto. Tale disposizione eliminerebbe molti casi di indebitto risultanti dalle variazioni reddituali prodotte dagli accertamenti dei redditi esteri suscettibili di rivalutazioni o di svalutazioni dovute al cambio delle valute estere.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. In mancanza delle informazioni sul reddito prodotto nello stesso anno, l'INPS corrisponde la somma aggiuntiva a conguaglio nell'annualità successiva ».

€ 1,00



17PDL0010670